

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 15 gennaio 2014



POS

Italia Oggi	15/01/14	P. 31	Professionisti, il Pos costa caro	Fabrizio G. Poggiani	1
--------------------	----------	-------	-----------------------------------	----------------------	---

INFRASTRUTTURE

Sole 24 Ore	15/01/14	P. 44	La Regione boccia il gasdotto Tap	Domenico Palmiotti	3
--------------------	----------	-------	-----------------------------------	--------------------	---

APPALTI PUBBLICI

Italia Oggi	15/01/14	P. 26	Appalti pubblici anche con il concordato		4
--------------------	----------	-------	--	--	---

AMBIENTE

Repubblica	15/01/14	P. 20	"Rifiuti tossici nascosti sotto l'asfalto" così l'A4 è diventata l'autostrada dei veleni	Paolo Berizzi	5
-------------------	----------	-------	--	---------------	---

COMPETENZE ARCHITETTI

Italia Oggi	15/01/14	P. 33	La storia premia gli architetti	Andrea Mascolini	7
--------------------	----------	-------	---------------------------------	------------------	---

Le conseguenze derivanti dall'obbligo di installazione previsto dal decreto crescita bis

Professionisti, il Pos costa caro

Canone mensile di 37 euro più 1,90% di commissione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per i professionisti l'obbligo del Pos (Point of sale) incrementerà i già alti costi di gestione dello studio, senza risvolti pratici per quanto concerne il contrasto all'evasione fiscale. Con l'art. 15, commi 4 e 5 del dl 179/2012 (Decreto crescita bis), il legislatore ha imposto l'obbligo, per tutti coloro che effettuano vendite di beni e servizi, anche di natura professionale (geometri, commercialisti, legali e quant'altro), di accettare pagamenti delle proprie notule anche con carte di debito.

Le norme in questione, infatti, dispongono che «a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del dlgs 231/07».

Il legislatore, inoltre, ha disposto che «con uno o più decreti del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente» e che «con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili». L'obbligo, pertanto, è in vigore dal 1° gennaio scorso ma mancano ancora i regolamenti di attuazione.

È necessario ricordare che in gioco c'è l'installazione di un dispositivo elettronico che consente di accettare pagamenti tramite carte di credito, di debito o prepagate e rappresenta, di fatto, un servizio bancario che permette, a un commerciante e ora anche a un professionista, di incassare, direttamente sul


proprio conto corrente, i pagamenti eseguiti con moneta elettronica di beni o prestazioni. L'obbligo, se saranno confermate le prime indiscrezioni sul decreto in corso di emanazione, scatterà per i pagamenti superiori alla soglia di 30 euro e per chi avrà ricavi superiori a 200 mila euro all'anno.

Secondo le prime stime, e con riferimento alle prime convenzioni stipulate da alcuni ordini professionali, il costo per l'attivazione non sarà contenuto. Potrà, infatti, variare in relazione all'operatore finanziario prescelto, mentre il costo di gestione comporterà l'obbligo di sostenere una spesa fissa mensile, ancorché determinata in via forfetaria. Peraltro, essendo possibile incassare i propri onorari anche al di fuori dello studio, i professionisti dovranno acquistare un dispositivo su rete mobile, con un ulteriore aggravio del costo di gestione, rispetto al costo per il servizio attivato su rete fissa. In aggiunta, il professionista dovrà sostenere le commissioni su ogni singola transazione che incideranno sensibilmente in assenza di contratti in cui non siano previsti importi minimi delle transazioni e

sia fissata una quota fissa di commissione per ogni singola operazione.

L'obiettivo prioritario del legislatore è, quindi, piuttosto chiaro ed è quello di aumentare la tracciabilità delle transazioni di denaro derivanti da prestazioni di carattere professionale, al fine di contrastare qualsiasi tipo di evasione fiscale. Deve essere messa evidenza, però, l'assenza, allo stato attuale, di una disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto dell'adempimento.

— © Riproduzione riservata —




I costi di gestione				
ALL INCLUSIVE			ZERO CANONE	
Con questa formula è tutto incluso, non ci sono costi né commissioni nascoste ed hai sempre il miglior prezzo garantito. Inoltre, il canone mensile diminuisce col passare del tempo.			Paghi solo quando lo usi, senza nessun canone mensile.	
Transato mensile	Canone Mensile			Zero Canone 1,90% di commissione per ogni transazione
	1° Anno	2° Anno	3° Anno	
Fino a 2.500€	37€ / mese	34€ / mese	31€ / mese	
Da 2.500€ a 3.500€	47€ / mese	44€ / mese	41€ / mese	
Da 3.500€ a 4.500€	57€ / mese	54€ / mese	51€ / mese	
Da 4.500€ a 6.000€	67€ / mese	64€ / mese	61€ / mese	
Costo di acquisto del dispositivo = 39 euro + I.V.A. Oltre 6.000 € / mese di transato l'iscritto pagherà l'1,25% di commissione sulle somme eccedenti.				

Puglia. Giudizio negativo del comitato tecnico sulla compatibilità ambientale dell'opera - La Ue: infrastruttura strategica

La Regione boccia il gasdotto Tap

Il parere non è vincolante ma peserà a Roma in sede di valutazione nazionale

Il tracciato del gasdotto Tap (Trans-Adriatico)




RICADUTE LOCALI


Nel comune di Melendugno (LE)



IN 50 ANNI DI ESERCIZIO



NEI 4 ANNI DI LAVORO



TIMELINE

Le principali tappe del progetto



400 mila euro

Le ricadute all'anno per il comune di Melendugno



Domenico Palmiotti
LECCE

«Giudizio negativo di compatibilità ambientale»: la bocciatura della Regione Puglia al gasdotto Tap (Trans adriatic pipeline) è scritta in neretto alla fine del parere (37 pagine) espresso ieri dal comitato tecnico regionale in merito alla procedura di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale. Non è vincolante il no pugliese ma comunque a Roma peserà.

Dopo quello del 2012, perché l'approdo del gasdotto era in prossimità di una falesia, quello di ieri è il secondo no che arriva dalla Regione Puglia sull'opera destinata a portare 10 miliardi di metri cubi di gas l'anno, raddoppiabili in una fase successiva, dall'Azerbaijan all'Europa dopo aver attraversato


Albania, Grecia e Mar Adriatico con un tracciato di oltre 870 chilometri. Opera ritenuta strategica dall'Unione europea per i numeri dell'investimento (40 miliardi di euro) e soprattutto per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas, che però nel Salento ha incontrato un'opposizione fortissima in nome delle ragioni ambientali e della salvaguardia del territorio. Emblematico l'assedio a Lecce, a fine dicembre, al sottosegretario allo Sviluppo economico Claudio De Vincenti.

Il gasdotto sarebbe dovuto approdare lungo il litorale di San Foca nella marina di Melendugno. La «porzione» salentina sarebbe stata pari a 8 chilometri di condotta interrata dopo i 45 di condotta sottomarina nell'Adriatico. A Melendugno, inoltre, sarebbe stato installato anche il terminale di ricezione. Elementi, questi, che hanno mobilitato diversi sindaci del Salento e la Provincia di Lec-

ce, schierati per il no insieme agli ambientalisti e al comitato «No Tap». «Tutta la documentazione tecnica - scrive la Regione Puglia - risulta non esaustiva delle problematiche ambientali» tant'è, si osserva, che «ancora oggi sono in corso approfondimenti tecnici indispensabili». Inoltre, sebbene migliorato rispetto alla versione precedente, «il progetto presenta ancora notevoli problematiche relative agli aspetti paesaggistici, parte dei quali si ipotizza possano essere superate attraverso la realizzazione del microtunnel e con il ripristino dei luoghi a lavori effettuati, ma alcune delle quali permangono». E ancora, osserva il comitato tecnico regionale, «scarsa attenzione sembra riservata agli impatti sull'economia locale, incentrata su un turismo balneare di qualità».

«Non si tratta di una posizione ideologica preconcetta ma di valutazioni tecniche - afferma l'assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Lorenzo Nicastro - Le possibili conseguenze

sull'Ecomuseo di Acquarica e sulla Riserva Naturale Statale "Le Cesine", in relazione all'attraversamento di zone ricche di Posidonia Oceanica e Cymodocea, oltre che di aree individuate come di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta, e allo sbanamento di ampie aree agricole, sono elementi da non sottovalutare. Inoltre, in ordine ad altre possibilità di localizzazione del progetto via via escluse nella proposta, il comitato - aggiunge Nicastro - ha ritenuto che i criteri di esclusione non fossero sufficientemente robusti dal punto di vista tecnico-scientifico. Infine, mancano puntuali indicazioni progettuali sul sistema di connessione alla rete nazionale. Il punto più vicino sarebbe a Mesagne in provincia di Brindisi, cioè a quasi 20 chilometri di distanza».



Appalti pubblici anche con il concordato

Via libera alla partecipazione agli appalti pubblici anche in caso di concordato preventivo. Un operatore economico, infatti, può concorrere all'aggiudicazione degli appalti pubblici anche dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale. A stabilirlo il Consiglio di stato che, con la sentenza n. 6272 depositata il 27 dicembre scorso, ha confermato la precedente pronuncia n. 146/13 del Tar Friuli Venezia Giulia (ma, implicitamente, anche la n. 23/2013 del Tar Valle d'Aosta) che era stata oggetto di appello.

I giudici di palazzo Spada hanno accolto la tesi secondo cui un qualsiasi operatore economico può concorrere all'aggiudicazione degli appalti pubblici anche dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, così come previsto dall'art. 186-bis della legge fallimentare.

Il tutto, anche nei casi in cui l'operatore sia ancora in attesa di accoglimento ovvero di rigetto della domanda medesima.

L'arresto giurisprudenziale in argomento ha, dunque, definitivamente chiarito la controversia portata dall'art. 38, comma 1, lettera a), del codice degli appalti in combinato disposto con l'art. 186-bis della legge fallimentare alla luce delle finalità della novella dell'agosto 2012 in materia fallimentare (dl 83/2012, convertito in legge 134/2012).

A non trovare spazio, invece, l'interpretazione dell'art. 38 del dlgs 163/2006 prospettata dalla società appellante che avrebbe voluto l'esclusione dalla gara, ai fini del ricalcolo della media a

proprio favore, di un'impresa che aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

La tesi della ricorrente si basava su un'interpretazione estensiva della norma escludente e su un asserito effetto retroattivo della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Nel caso in esame, infatti, l'offerta era stata presentata dalla società prima che fosse presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Secondo i giudici di palazzo Spada, però, «inibire a un'impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l'ammissione al concordato, periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre, palesemente contrasta con la finalità della norma fallimentare volta a preservare la capacità dell'impresa a soddisfare


al meglio i creditori attraverso l'acquisizione di nuovi appalti».

Come prospettato dalla difesa della società aggiudicataria appellata il punto di equilibrio in materia va individuato nella possibilità, per l'azienda in crisi che abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, di concorrere alle gare e di acquisire le relative commesse, solo se in grado di fornire, in caso di aggiudicazione, ma comunque entro il momento dell'aggiudicazione definitiva, la documentazione prevista dall'art. 186-bis, comma 4 della legge fallimentare.

Dania Benedet

—© Riproduzione riservata—

Un'impresa può partecipare alle gare di appalto anche dopo il deposito della domanda di concordato preventivo



“Rifiuti tossici nascosti sotto l’asfalto” così l’A4 è diventata l’autostrada dei veleni

Indagano le procure di Brescia e Treviso. Via agli scavi sottoterra

DAL NOSTRO INVIATO
PAOLO BERIZZI

BRESCIA - Non ci sono cartelli sulla terra addentata dalle pale meccaniche. Il sottopasso dove hanno infilato i binari della Tav sembra un cantiere normale. Castegnato, a sud di Brescia. La prima “buca” dell’autostrada dei veleni è qui. L’hanno trovata tra Natale e Capodanno. Scarti di lavorazione, scorie di fonderia. Centinaia di tonnellate. Cromo esavalente 1400 volte oltre i limiti. L’hanno ficcato sotto l’autostrada più trafficata d’Europa 25 anni fa e forse continuano a farlo. Lungo tutta la bretella che da Venezia porta a Milano (e poi a Torino). Perché ormai questa A4 è diventata la “tana” preferita: una specie di discarica tombale. Asfalto omertoso, sicuro. In particolare la terza corsia, l’ultima realizzata un quarto di secolo fa (e la più recente, la quarta tra Milano e Bergamo?). Asfalto silenzioso nonostante i 140 mila veicoli in transito ogni giorno nel tratto Milano-Brescia. «Aspettiamo spiegazioni», dice caustico Giuseppe Orizio, sindaco di Castegnato. Ha trascorso le ferie di fine anno assediato da incubi alla Erin Brockovich. In effetti guardando là sotto pensi subito all’acqua avvelenata dalla Pacific Gas & Electric. Ma forse Brescia non è ancora Hinkley, e di questo brutto film padano, per chi ha visto “Erin Brockovich-Forte come la verità”, siamo solo all’inizio. Per capire bisogna badare alle parole dei contadini bresciani. Loro la A4 la chiamano l’“autostrada dei fuochi”. Forse esagerano. Forse sono solo in anticipo. I contadini conoscono la terra meglio di tutti e la terra qui è infetta da anni. Anche se non ci sono roghi, anche se il veleno non ha ancora spappolato i polmoni dei bambini, come in Campania. Qui i sindaci fanno i pompieri e ti ripetono che l’acqua è buonissima perché la falda — almeno la prima, la seconda chissà — i “fuochi padani” (cromo, amianto, arsenico, nichel) non l’hanno ancora sfiorata. «I risultati dati dai sei perimetri per ora non sembrano creare allarmi — spiega Orizio —. Ma è un solo un riscontro parziale».

Quante migliaia di tonnellate

di scorie tossiche si nascondono sotto la A4? La domanda è sul tavolo di due Procure: Brescia e Treviso. Partiamo dalla prima. A fine dicembre l’Arpa bresciana e il Comune di Castegnato presentano due denunce. Troppo quel cromo trovato nel cantiere della Tav. La pestifera composizione dell’“impasto” degli scarti va oltre la possibilità di usare scorie industriali — opportunamente inertizzate — come sottofondo stradale. È solo nella “buca” di Castegnato, il cromo? «Non è lunare ipotizzare che altri veleni siano sparsi lungo altri tratti dell’autostrada — dice Maria Luisa Pastore, direttrice dell’Arpa —. Ma per poterlo stabilire occorre ispezionare il sottosuolo anche in altri punti. Aspettiamo gli esiti dei campioni, poi faremo le opportune valutazioni». Alcune le hanno fatte anche in Procura. L’indagine sulla A4 dei veleni è partita senza clamori per evitare il diffondersi di allarmismi. Ma le voci che arrivano da via Lattanzio Gamba parlano dell’avvio imminente di «verifiche mirate». Nuovi carotaggi disposti sotto altri punti dell’infrastruttura: in particolare sotto la terza corsia, quella incriminata. E intorno al “filo” della Tav (Lione-Trieste). Si ipotizza il reato di smaltimento illegale di rifiuti tossici e traffico illegale di rifiuti. Ai quali potrebbe aggiungersi, qualora aumentasse l’estensione dell’area avvelenata, quello di disastro ambientale.

Apriamo una parentesi sull’Altavelocità. Dicembre 2011. Scandalo tangenti al Pirellone: l’inchiesta sulle discariche che porta in carcere, tra gli altri, l’ex assessore lombardo all’Ambiente Franco Nicoli Cristiani (“stecca” da 100 mila euro) e il suo beneficiario, l’imprenditore bergamasco dei rifiuti Pierluca Locatelli. Non sono parole da contadini quelle intercettate tra Locatelli e

il suo braccio destro Giovanni Pagani. «Ho incontrato Trotta (responsabile per Pizzarotti spa del cantiere Brebemi di Urigo d’Oglio)... non mi sono permesso di dirgli se si possono usare le scorie al momento...», dice Locatelli. Il clan dello smaltimento facile — dopo avere avvelenato il sottomanto della direttissima Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) — punta a «seppellire le scorie sotto la Tav». La tratta è la Brescia-Treviglio. Risposta di Pagani al suo boss. «Eh, una cosa per volta». «Sì, perché sai che sotto la ferrovia non volevano perché dicevano che facevano... il discorso del magnetismo». Due anni dopo, ecco scorie che spuntano. Ecco il cromo esavalente 1.400 volte oltre il

limite consentito (per la falda il limite è di 5 microgrammi/litro). Solo coincidenze?

Ora Treviso. Sempre A4. Aprile 2013. Il Noe dei carabinieri mette il naso in un cantiere a Roncade, nel trevigiano. Si lavora per il potenziamento della Venezia-Trieste. I camion dell’azienda Mestriano spa trasportano il materiale che finisce intombato sotto il manto autostradale. Che contiene? Arsenico e nichel. Veleno per la salute e per l’ambiente. Lo chiamano materiale inerte: in realtà agisce e fa danni. Dice Silvio Parzanini, presidente di Legambiente Franciacorta: «Smaltire questa roba costa più di 100 euro a tonnellata. Nasconderla sotto l’autostrada è un “business”!».


Prendi i 18 chilometri della “Valdastico” (A31; la A4 corre non lontana). La Dda di Venezia ha accertato che per realizzarla sono stati utilizzati 155 mila metri cubi di scorie di acciaieria non inertizzate. Tra gli indagati ancora lui, l’infaticabile Locatelli. Ritorniamo da dove siamo partiti: la “buca” del cromo. In Franciacorta. Ti guardi intorno. C’è la A4. C’è la ferrovia Milano-Venezia. C’è la Tav in costruzione accanto alla ferrovia. Ci sarebbero anche i vigneti degli spumanti più pregiati d’Europa. È tutta terra intorno ai binari. Già, ma che terra è?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ipotizzano i reati di smaltimento e traffico illegali E, se aumentasse l’area contaminata, di disastro ambientale



REPTV-LAEFFE
Alle 13.45 su
RNews (canale 50
dt) il videoracconto
sull’autostrada
dei veleni




L'autostrada dei veleni il percorso

Attraversa da ovest a est la Pianura padana

Parte da Torino, passa per Milano e termina a Sestiana

Prosegue verso Trieste con la classificazione RA13



Il traffico e gli incidenti

A4 è l'autostrada più trafficata d'Italia per rapporto veicoli/km

Il tratto Milano-Bergamo è il più trafficato d'Italia

Il tratto Milano- Brescia

100 mila

I veicoli che transitano in media ogni giorno (con punte di 140 mila)

fino a 40 mila

I mezzi di grandi dimensioni ogni giorno

Il confronto

L'indice degli incidenti nel 1999 (numero incidenti/100 milioni di km percorsi)

51

L'indice degli incidenti nel maggio 2007

43,5

L'indice degli incidenti a livello nazionale nel 1999

59

L'indice degli incidenti a livello nazionale nel maggio 2007

44

L'inquinamento

4 La terza corsia della A4 nel tratto di Castegnato (Bs) è nata sopra una montagna di scorie industriali altamente tossiche (Arpa)



L'inchiesta

1 La Procura di Brescia ha ipotizzato il reato di **smaltimento illegale di rifiuti tossici** e disastro ambientale. I magistrati hanno anche disposto il **carotaggio dell'intero tratto Bs-Mi** per verificare se altre scorie sono state smaltite sotto il manto autostradale

2 Ai bordi della **ferrovia Mi-Ve**, (tra Castegnato e Ospitaletto) trovate buche con centinaia di tonnellate di **scorie di acciaieria** tra cui cromo esavalente

3 25 le **discariche** tra abusive e regolari nella **Franciacorta** in un raggio di 10 km
20 milioni di metri cubi di **rifiuti interrati**

Ad aprile scorso il **Noe** ha trovato materiale "avvelenato" da **arsenico e nichel** nel **sottofondo stradale della A4 a Roncade**, nel **trevigiano**, _____ nel cantiere per il potenziamento della **Venezia Trieste**. Indaga la procura di Treviso

r.trinchieri@repubblica.it



Per il Consiglio di stato non si creano discriminazioni tra ingegneri italiani e stranieri

La storia premia gli architetti

Legittima la riserva di interventi sugli immobili artistici

DI ANDREA MASCOLINI

La riserva a favore degli architetti sugli interventi relativi a immobili storico-artistici vincolati è legittima e non determina alcuna discriminazione inversa in danno degli ingegneri civili italiani rispetto a quelli stranieri. E quanto afferma il Consiglio di stato, sezione sesta, con la pronuncia del 9 gennaio 2014 che, a seguito di un articolato e complesso contenzioso, era stato chiamato a decidere se, in applicazione dell'articolo 52 secondo comma, del r.d. n. 2537 del 23 ottobre 1925 (recante il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), in Italia vi sia una situazione di «reverse discrimination» fra ingegneri italiani e colleghi stranieri, in ragione della riserva ai soli architetti degli interventi su immobili storico-artistici vincolati.

In realtà la norma del '25, riserva agli architetti non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico ma, come già chiarì il

Consiglio di stato, solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico». Rimane invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia «le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria». Ci si riferisce quindi alle sole opere di edilizia civile.

Il collegio d'appello richiama innanzitutto la giurisprudenza comunitaria la quale ha chiarito che la direttiva n. 85/384/CE non incide sul regime giuridico di accesso alla professione di architetto vigente in Italia, ma ha ad oggetto soltanto il reciproco riconoscimento, da parte degli stati membri, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi in materia

di formazione, a tutela del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Né la direttiva obbliga gli stati membri a porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile su un piano di perfetta parità ai fini dell'accesso alla professione di architetto in Italia, dicono i giudici, trattandosi




di una situazione puramente interna a uno Stato membro, non sono invocabili né la direttiva 85/384, né il principio della parità di trattamento. Pertanto l'articolo 52, secondo comma, del R.D. 2537 del 1925 non è incompatibile con le norme Ue.

Ciò detto la sentenza nega anche ogni ipotesi discriminazione inversa perché la disciplina sostanziale dell'attività degli architetti e degli ingegneri non costituisce oggetto di armonizzazione, né di ravvicinamento delle legislazioni, così come risulta allo stato non armonizzata la disciplina del-

le condizioni di accesso a tali professioni. La pronuncia rileva, peraltro, che non tutti i diplomi, certificati e altri titoli di ingegnere civile rilasciati da altri paesi dell'Ue consentono l'indifferenziato svolgimento di tutte le attività proprie della professione di architetto; esaminando gli elenchi delle professioni ammesse dagli altri sta-

ti membri al regime di immediata applicazione al mutuo riconoscimento, il Consiglio di stato non rinviene «pressoché alcun caso di professioni che, anche dal punto di vista del nomen iuris, si discostino dal tipico ambito della professione di architetto, fino a coincidere



con il tipico ambito della professione di ingegnere». Anzi, sarebbe proprio il caso italiano degli ingegneri civili, dice il collegio, a presentare profili di vantaggio ed effetti distortivi in danno degli ingegneri di altri paesi dell'Unione europea.

Infine la sentenza esclude che le attività relative al servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'origine dei fatti di causa possano farsi rien-

trare fra quelle relative alla sola «parte tecnica» e quindi ne conferma l'esclusiva per gli architetti; per la progettazione esecutiva, riconosce invece che gli ingegneri civili se ne possano occupare in quanto si tratta di attività di mera ingegnerizzazione del progetto predisposto dall'architetto.

